

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTI

Verona, 16/04/2019

Oggetto: ALBERTI LUCIA n. a Cologna Veneta – VR il 24/05/1948 res.te in Pressana – VR
Piazza Garibaldi, 2 - C.F.: LBRLCU48E64C890R
- Gestore/ Liquidatore Dott. Daniele GRONICH
PROVVEDIMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese di Verona

Alla CANCELLERIA ESECUZIONI
IMMOBILIARI E MOBILIARI
Presso il TRIBUNALE DI VERONA

Si comunica che con provvedimento in data ODIERNA il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ALBERTI LUCIA - ha **disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari** – come da provvedimento ch si allega.



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. 14-*quinquies* L. N. 3/2012

Il Giudice,

visti gli artt. 14-*ter* ss. L. 3/2012,

esaminato il ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato in data 25.2.2019 da Lucia Alberti, nata a Cologna Veneta il 24.5.1948, C.F. LBRLCU48E64C890R, come successivamente integrato in data 19.3.2019;

letta la relazione particolareggiata del professionista incaricato, dott. Daniele Gronich, che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della domanda;

ritenuta la propria competenza, poiché la ricorrente risiede in Pressana (VR);

osservato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-*ter* L. 3/2012 in quanto:

- a) non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b), posto che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. 3/2012 (in particolare, l'attività commerciale di vendita di prodotti alimentari, che la ricorrente ha gestito in prima persona dopo la morte del marito, risulta cessata e la relativa partita IVA cancellata in data 30.9.2016), né la stessa ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti regolati dalla legge citata;
- b) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 co. 2 e 3 L. 3/2012 (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, elenco dei beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti nell'ultimo quinquennio, attestazione sulla fattibilità del piano ed elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento, certificato di famiglia, CUD e dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2015 al 2017);

rilevato che non ricorrono altri elementi ostativi di natura legale (atti in frode, mancanza di diligenza nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insoddisfatte, etc.); a tale ultimo riguardo la ricorrente, in una con l'O.C.C., precisa credibilmente che la genesi del proprio indebitamento, costituito principalmente da debiti di natura tributaria per l'importo di € 185.874,82 e bancaria per € 6.848,03, va rintracciata nel pesante impatto della crisi economica congiunturale sull'attività del negozio a conduzione familiare;



considerato che l'istante riferisce (i) di essere attualmente pensionata e di percepire dall'INPS una pensione mensile di € 540,00 circa (compreso il rateo della tredicesima mensilità); (ii) di percepire un canone di locazione mensile netto pari ad € 208,00 dal conduttore dell'immobile di sua proprietà in Pressana; (iii) di coabitare con la figlia Erica Scarsetto, la quale si fa carico di buona parte delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare; (iv) di avere concesso ipoteca sulla propria quota di proprietà della casa familiare a garanzia del mutuo concesso alla figlia da Banca Intesa San Paolo, in corso di regolare ammortamento; tutto ciò considerato, il limite di cui all'art. 14-ter co. 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in € 770,00;

considerato inoltre che l'istante risulta titolare di alcuni beni immobili, tutti gravati da iscrizioni ipotecarie (precisamente, una quota pari a $\frac{3}{4}$ dell'immobile in Pressana adibito a propria abitazione principale; una quota pari a $\frac{3}{4}$ dell'immobile ad uso ufficio in Pressana, attualmente non occupato; l'intera proprietà dell'immobile in Pressana, attualmente concesso in locazione ad uso abitativo al sig. Ayyoub Bissari), nonché di un bene mobile registrato (autovettura Opel Corsa, sottoposta a fermo amministrativo);

rilevato infine che la ricorrente ha manifestato l'intenzione di presentare istanza per l'accesso alla procedura di c.d. saldo e stralcio di cui all'art. 1, co. 188, L. 30.12.2018 n. 145, che consentirebbe di abbattere il debito tributario e quindi verosimilmente di giungere ad una soddisfazione integrale dei creditori;

ritenuto sussistente, alla luce di quanto precede, il presupposto della *ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore*, avuto riguardo alla natura totalizzante ed assorbente del rimedio esdebitatorio oggi invocato;

ritenuto pertanto che sia possibile dare corso positivamente alla liquidazione delle poste attive del patrimonio sopra indicate e che, in considerazione della natura dei beni da liquidare, le funzioni di Liquidatore possano essere opportunamente attribuite all'O.C.C. già nominato,

p.q.m.

visto l'art. 14-quinquies L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- nomina Liquidatore il dott. Daniele Gronich;
- fa divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, come pure di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;



- stabilisce che il ricorso e il presente decreto siano comunicati ai creditori entro venti giorni;
- ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico, per quanto di competenza;
- ordina, a chiunque li detenga, la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la prosecuzione dei contratti di locazione attivi in essere fino alla loro naturale scadenza ed autorizzando altresì la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino al momento in cui il Liquidatore porrà in esecuzione il presente decreto;
- ai sensi dell'art. 14-ter co. 6 lett. b) L. 3/2012, esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 770,00 mensili al netto delle eventuali imposte.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato a pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Verona, 15.4.2019

Il Giudice

Cristiana Bottazzi

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)

